

Parere motivato in relazione alla questione se un credito a favore di un legatario è fruttifero di interessi

Av. Roberta Crestetto

Egregio
dr. Anselmo Stucchi
Viale Majno n. 17
20122 Milano

Milano 31 maggio 2005

Preg.mo dr. Anselmo Stucchi

Le espongo il mio parere sul quesito che ci avete sottoposto in relazione al seguente problema:

i. se un credito a favore di un legatario è fruttifero di interessi

Il disposto dell'articolo 669 c.c. così recita:

" se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti e gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento"

Alla luce di tale disposizione se oggetto di un legato è una cosa fruttifera, l'onere insieme con essa deve prestare anche i frutti e gli interessi.

Al fine di determinare da quale momento essi sono dovuti, occorre distinguerle due ipotesi:

- i. il legato ha efficacia reale
- ii. il legato ha efficacia obbligatoria

Legato ed efficacia reale

Quando il legato ha efficacia reale, i frutti e gli interessi sono dovuti dal giorno della morte del testatore, ossia dal giorno dell'apertura della successione, in quanto da tale momento il legatario acquista automaticamente un diritto¹, presupposto che il legato sia puro e semplice e che il testatore non abbia diversamente disposto.

Legato ad efficacia obbligatoria

¹ Cfr. Brunelli e Zappulli, Il libro delle successioni.

Quando il legato ha efficacia obbligatoria i frutti e gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo anche in tal caso diversa disposizione del testatore.

La dottrina prevalente² sostenuta dalla giurisprudenza³, tuttavia distingue i frutti naturali da quelli civili.

Innanzitutto mentre i frutti naturali nascono da sé, i frutti civili - tra i quali soprattutto gli interessi di un capitale - spettano al legatario soltanto quando il denaro sia stato dal testatore impiegato in modo fruttifero, e non genericamente quale oggetto di un legato di somma.⁴

Inoltre i frutti civili, acquistandosi giorno per giorno, sono divisibili tra erede e legatario, a seconda che siano:

- i. maturati prima o dopo la morte del testatore (Caramazza)
- ii. stati riscossi o non riscossi (cfr. Giannattasio)

precindendo dal modo in cui il capitale sia stato impiegato (depositi bancari rendite dello Stato o simili)⁵.

Quindi il legato di somma di denaro rientra nella previsione del 2^o comma dell'articolo 669, benché tale soluzione non sia coordinata con l'articolo 1282⁶, secondo il quale il credito (che indebitamente si acquista all'apertura della successione) dovrebbe naturalmente produrre interessi dal giorno della sua esistenza⁷.

Con i migliori saluti.

avv. Roberta Crestetto

² Cfr. Brunelli e Zappulli, Il libro delle successioni; Caramazza, Delle Successioni, p. 420; Azzurriti Le successioni e le donazioni p.490.

³ App. Bologna, 10 marzo 1941, in RFI, 1942, voce Successione legittima o testamentaria, c. 1370, n. 162.

⁴ Così Brunelli e Zappulli, nonché Berri in Rassegna Appendice I, p.451. Di opinione diversa è Barassi in Le Successioni, il quale sostiene che nel caso di specie si applicherebbe il disposto dell'art. 1224 a mente del quale gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora quando l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro.

⁵ Controversa è la questione sul **diritto ai dividendi delle azioni** oggetto di legato: a tale proposito secondo alcuni non può parlarsi di diritto che maturi *de diem in diem*, in quanto soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale è possibile verificare l'esistenza di utili da ripartire tra i soci: quindi ne discende il diritto del legatario delle azioni ai dividendi relativi all'esercizio sociale chiuso successivamente all'apertura della successione. Lo stesso deve dirsi qualora il testatore sia morto nel tempo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio e la convocazione dell'assemblea della società, poiché soltanto la deliberazione dell'assemblea, che stabilisca quanta parte degli utili vada distribuita, ne determina l'esigibilità, cfr. Giannattasio e Caramazza.

⁶ Art. 1282 1° comma " I crediti ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente "

⁷ Cfr. Masi Comm. Scialoia Branca; Vedi Calogero Gangi in *La successione Testamentaria* secondo il quale è superfluo avvertire che i frutti e gli interessi competenti al legatario dal giorno dell'apertura della successione sono quelli che maturano a partire da tale giorno, giacché quelli già maturati anteriormente spettano all'onerato.